Sentenza n. 27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73919 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Riccio (RCCDRD74H08F839E), domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4 (p.e.c. avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, rappresentato e difeso dal dott. Vincenzo Romano (napoli@mailcert.avvocaturastato.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 24.1.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Troisi per delega dell'avv. Riccio e per l'Inps l'avv. Di Maio;

Fatto e Diritto

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe la dott.ssa (omissis), docente di scuola elementare, ha chiesto l'accertamento del diritto "*al riconoscimento, ai fini della liquidazione dell'indennità di fine servizio, del servizio pre-ruolo svolto dal maggio 1982 al dicembre 1990, con maggiorazione dell'indennità di fine servizio già liquidata e corresponsione della somma di euro 4.699,55 a titolo di sorta e la somma di euro 8.516,46 a titolo di interessi*";
- con la memoria di costituzione del 4.9.2024 il Ministero dell'Istruzione ha contestato l'assenza di domanda di riscatto e ha chiesto il rigetto del ricorso;
- con la memoria del 30.9.2024 l'Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto della domanda in via amministrativa;
- con l'ordinanza n. 114/2024 di questo Giudice è stata disposta,

a carico della ricorrente, l'esibizione di specifica documentazione;

- nell'udienza del 24.1.2025 la difesa della ricorrente ha rilevato l'impossibilità di produrre la documentazione richiesta;

Considerato che:

- come dedotto dalle parti convenute, non risulta che sia stata presentata alcuna istanza amministrativa prima della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- i ricorsi in materia di pensioni non sono ammissibili quando si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa (art. 153, comma 1 lett. b, c.g.c.);

- deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso, non potendosi prescindere dalla previa fase amministrativa.

Spese compensate ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24.1.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03.02.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)